



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE**

**Servizio Qualità dell'ambiente: gestione rifiuti, cave e attività estrattive**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1986 DEL 11/03/2010**

**OGGETTO:** Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. impianto sito in Viale Brin 218 - Terni - Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Il Dirigente di Servizio: - Andrea Monsignori

**Premesso che:**

- il Sig. Harald Espenhahn, rappresentante legale della ditta Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. per l'impianto IPPC (attività 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.6 – 5.1 – 5.3 - 5.4) ubicato in Viale Brin, 218 (Terni) ha presentato il giorno 16 aprile 2004 (prot. n. 0060469 del 20.04.2004) la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con D.D. n. 8385 del 20 settembre 2006 veniva individuata ARPA Umbria quale soggetto esperto della materia incaricato di svolgere l'attività tecnico-istruttoria relativa alla istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla ditta Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.;
- con lettera raccomandata prot. n. 0116737 del 19.06.2006 è stato avviato il procedimento A.I.A. relativo all'azienda Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.;
- il giorno 02.08.2006 è stato pubblicato da parte del gestore dell'impianto sul quotidiano "Il Messaggero" un annuncio pubblico come stabilito dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 59/05;
- con D.G.R. n. 161 del 25/02/2008 è stato approvato un Protocollo di intesa tra Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni e Thyssenkrupp per la definizione di interventi atti a ridurre l'inquinamento di origine industriale nella Conca Ternana;
- nell'ambito del Protocollo di cui al punto precedente è stato istituito tra i soggetti firmatari un Tavolo tecnico finalizzato ad approfondire le problematiche ambientali derivanti dall'attività industriali della Thyssenkrupp e individuare le azioni e gli interventi utili alla loro soluzione, da assumersi anche nell'ambito del rilascio dell'A.I.A.
- dopo una prima fase di istruttoria tecnica, effettuata da ARPA, si sono svolte in modo congiunto, presso le sedi della Provincia di Terni, di ARPA Umbria e della Direzione Regionale Ambiente Territorio e Infrastrutture, le riunioni del Tavolo tecnico di cui al punto precedente coordinate con quelle del Gruppo di Lavoro previsto dalla D.G.R. 1242/2006 per esaminare le diverse tematiche relative all'impianto della Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.; le riunioni hanno affrontato le varie problematiche secondo il seguente calendario:
  - 15 luglio 2008 – Emissioni in atmosfera
  - 25 luglio 2008 – Rumore
  - 18 agosto 2008 – Rifiuti
  - 9 settembre 2008 – Discarica
  - 19 settembre 2008 – Acque
  - 3 ottobre 2008 – Discarica
  - 8 ottobre 2008 – monitoraggio
  - 2 dicembre 2008 – Emissioni in atmosfera
  - 24 febbraio 2009 - Discarica
- con lettera prot. n. 0019357 del 6.2.2008 l'azienda Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale e l'attivazione della procedura coordinata VIA e IPPC per l'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, denominato "DORR OLIVER", localizzato all'interno del complesso industriale di viale B.Brin 218 a Terni;
- con D.D. n. 11027 del 3/12/2009 il Servizio regionale competente ha espresso giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto definitivo per la "realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, denominato DORR OLIVER, localizzato all'interno dello stabilimento delle acciaierie Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni Spa sita in Terni;
- con lettera raccomandata prot. n. 0095484 del 16/06/2009 e con successiva lettera fax prot. n. 96762 del 18/06/2009 è stata convocata dalla Regione Umbria, per il giorno 30 giugno 2009, la prima riunione della Conferenza dei Servizi che si è svolta presso la sede della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria in Piazza Partigiani 1;

- con lettera fax prot. n. 0104428 del 1/7/2009 è stata convocata dalla Regione Umbria, per il giorno 9 luglio 2009, la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, decisa nell'ambito della prima riunione della conferenza dei servizi, che si è regolarmente svolta presso la sede della Direzione Generale dell'ARPA UMBRIA a San Sisto per acquisire le determinazioni delle amministrazioni coinvolte;
- con lettera prot. n. 0187302 del 2.12.2009 è stata convocata dalla Regione Umbria, per il giorno 14 dicembre 2009, la terza e conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi presso la Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture a Perugia In Piazza Partigiani,1.

**Considerato** che le attività dell'impianto Thyssenkrupp AST S.p.A., di Viale Brin 218, rientrano fra le tipologie di attività assoggettate alla disciplina del D.Lgs. 59/2005, individuate nell'Allegato 1, ai punti:

- **1.1** - Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
- **2.2** - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- **2.3** Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
  - laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
  - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
  - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
- **2.6** - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.
- **5.1** - Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
- **5.3** - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- **5.4** - Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

**Verificato** che il gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo in data 2 agosto 2006 alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano "Il Messaggero" come stabilito dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 59/05;

**Preso atto** che non sono pervenute osservazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del D.Lgs. 59/2005;

**Tenuto conto** che l'articolo 3 del D.Lgs. 59/2005, prevede che l'Autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio

- 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  - e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  - f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale

**Visto** il Rapporto istruttorio, Parte I e Parte II, predisposto da ARPA Umbria in qualità di soggetto incaricato allo svolgimento dell'attività tecnico-istruttoria;

**Visto** il verbale della terza e conclusiva Conferenza dei Servizi avvenuta in data 14 dicembre 2009, da cui risulta che tutti i soggetti partecipanti hanno approvato il Rapporto istruttorio predisposto da ARPA Umbria e hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. all'impianto Thyssenkrupp AST S.p.A. sito in Viale Brin 218 a Terni;

**Ritenuto** di assumere le prescrizioni ed i limiti di emissione, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autonomi controlli proposti nel Rapporto istruttorio, Parte I (attività 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.6 – 5.1 – 5.3) e Parte II (attività 5.4), e Piano di Monitoraggio e Controllo, Allegato 1), realizzati con la consulenza tecnico scientifica di ARPA Umbria e approvati in sede di Conferenza dei Servizi con modifiche e integrazioni;

**Preso atto** che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo all'aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di emissioni di gas serra) e che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**Vista** la D.G.R. n. 1402 del 17 ottobre 2002 con la quale è stata individuata quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 372/1999, l'Amministrazione regionale nella persona del Dirigente del Servizio V – Qualità dell'Ambiente della Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture;

**Viste** le D.G.R. n. 292/05, n. 1003/05 e n. 1116/05 con le quali veniva stabilita e disciplinata, per la valutazione tecnica delle istanze autorizzative, una collaborazione con ARPA Umbria e con l'Università degli Studi di Perugia;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**D E T E R M I N A**

- 1) di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla Ditta Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., con Sede legale in Viale Brin 218 a Terni (TR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC (attività 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.6 – 5.1 – 5.3 - 5.4) sito in Viale Brin 218 a Terni;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Rapporto istruttorio che, approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 14 dicembre 2009, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui agli allegati Parte I (attività 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.6 – 5.1 – 5.3) e Parte II (attività 5.4);
- 3) di imporre al gestore l'adeguamento dell'impianto in conformità a quanto definito negli allegati Parte I (attività 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.6 – 5.1 – 5.3) e Parte II (attività 5.4) del presente provvedimento ed il rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali entro i termini indicati nel medesimo documento;
- 4) di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'allegato 1) e di dare atto che è facoltà dell'ARPA Umbria la modifica e l'adeguamento del suddetto piano per il monitoraggio delle componenti ambientali;
- 5) di stabilire che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
  - a) *comunicazione dell'avvio dell'azione di adeguamento*
    - prima dell'avvio degli interventi di adeguamento dell'impianto a quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente;
  - b) *comunicazione dell'avvenuto adeguamento*
    - il gestore dell'impianto, entro trenta giorni successivi al completamento degli interventi di adeguamento, comunica all'Autorità Competente la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data di entrata in esercizio;
  - c) *verifica dell'adeguamento*
    - entro tre mesi dalla comunicazione di adeguamento di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua i controlli, prescritti nel Rapporto Istruttorio, sull'intero impianto comunicando preventivamente all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente la data di effettuazione degli stessi e ne trasmette gli esiti agli Enti sopra menzionati nonché all'Autorità Competente ed al Comune territorialmente competente entro i successivi 30 giorni, allegando i relativi certificati analitici firmati da un tecnico abilitato;
  - d) *gestione dell'impianto*
    - dalla data della presente autorizzazione, ovvero dalle scadenze di adeguamento indicate nel Rapporto Istruttorio, sono vigenti, a tutti gli effetti, le prescrizioni, gli adempimenti e i nuovi valori limite alle emissioni indicati nel Rapporto istruttorio;
    - la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando almeno le misure indicate nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi "Norme in materia ambientale" o altre tecniche qualora più efficaci;
  - e) *fasi critiche della gestione dell'impianto*
    - nelle fasi di adeguamento non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
    - devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando il danno ambientale, le

fasi di avvio e di arresto dell'impianto, le emissioni fuggitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo dell'impianto;

- entro un anno dall'emissione dell'atto autorizzativo, il gestore comunica all'Arpa Umbria ed alla Provincia territorialmente competente i parametri di conduzione delle fasi critiche di cui al punto precedente, i valori di emissione attesi in tali fasi, le cautele assunte per il massimo contenimento delle emissioni, nonché le modalità di gestione delle fasi stesse;

f) *controlli e monitoraggio*

- a decorrere dalla data di adeguamento dell'impianto di cui alla precedente lettera b), il gestore effettua autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione della concentrazione degli inquinanti indicati nel Rapporto istruttorio, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate, dandone preventiva comunicazione all'Arpa Umbria;
- i dati relativi ai controlli periodici sono trasmessi all'Arpa Umbria entro il 30 aprile di ogni anno secondo le modalità definite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui all'Allegato 1);

g) *altre prescrizioni generali relative ai controlli*

- il gestore dell'impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;

h) *Piano di dismissione*

- il gestore deve provvedere e fornire all'Autorità Competente, entro il 31 dicembre 2011 una Piano di dismissione e ripristino ambientale che stabilisca, all'atto della cessazione definitiva delle attività, le azioni necessarie al ripristino del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. È fatto obbligo al Gestore di comunicare la di cessazione definitiva delle attività con congruo preavviso (non inferiore a 90 giorni) alla Regione Umbria, alla Provincia di Terni ed all'ARPA e, contestualmente, di aggiornare il Piano di dismissione e ripristino ambientale;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore presenta apposita domanda all'Autorità Competente almeno sei mesi prima della data di scadenza;
- 7) di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 59/2005;
- 8) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente le modifiche dell'impianto progettate corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni o delle modifiche sostanziali;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della

direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/2005;

- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti invitati in Conferenza dei Servizi;
- 11) di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia lì 08/03/2010

L'Istruttore  
Vitaliano Palomba

FIRMATO

Perugia lì 11/03/2010

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile del procedimento  
Marco Trinei

FIRMATO

Perugia lì 11/03/2010

Il Dirigente di Servizio  
- Andrea Monsignori

FIRMATO





